

Massima

Anche nel procedimento penale minorile, la competenza per il giudizio abbreviato, introdotto da richiesta dell'imputato seguita a decreto di giudizio immediato, appartiene al giudice delle indagini preliminari. Tale competenza, che discende dall'applicabilità dell'art. 458 c.p.p. al procedimento minorile in difetto di diversa previsione speciale del DPR 448/1988, non inficia il principio di adeguatezza applicativa (art. 1 co. 1 cpv. DPR 448/88): tale principio non può comportare una sorta di incapacità funzionale del GIP minorile ad adottare provvedimenti terminativi del procedimento, inclusi quelli 'speciali' della giustizia minorile – e nella specie inclusa la sospensione del processo con messa alla prova –, essendo il GIP minorile comunque 'specializzato' in ragione di una particolare professionalità settoriale, ancorché si tratti di organo monocratico 'togato' che decide in assenza dei componenti onorari 'esperti'.

Testo

La Procura della Repubblica per i Minorenni di Ancona ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal giudice delle indagini preliminari nel corso del giudizio abbreviato instaurato su richiesta dell'imputato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato. Lamentando la nullità dell'ordinanza *ex* art. 178, co 1 lett. a) c.p.p. (violazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario concernenti "le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi"), la Procura per i Minorenni di Ancona solleva la questione della competenza a celebrare il giudizio abbreviato così instaurato, sostenendo che tale competenza spetta, nel sistema minorile, al giudice dell'udienza preliminare e non al giudice delle indagini preliminari. Solo il primo – questo il punto decisivo posto dal ricorrente – è infatti organo collegiale che giudica con il contributo dei giudici onorari, esperti di discipline socio-psico-pedagogiche indispensabili per una corretta decisione che tenga conto della personalità e delle esigenze educative del minore, tanto più a fronte della possibilità anche nel rito speciale di disporre la 'messa alla prova' al fine di (ri)valutare proprio la personalità del giovane. A motivo della sua composizione monocratica e 'togata', al GIP minorile mancherebbe invece della sufficiente specializzazione per accertare la personalità del minore: dal che discenderebbe secondo la Procura ricorrente la necessità di adeguare le disposizioni generali del c.p.p. alle specificità minorili, esigendo che (anche) in questo caso il giudizio abbreviato venga celebrato dal GUP, secondo le regole dell'udienza preliminare.

La Suprema Corte respinge il ricorso con motivazioni che ineriscono da un lato ai rapporti di complementarietà tra procedimento penale ordinario e minorile (alla luce del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 1 DPR 448/1988), dall'altro alla specializzazione del giudice minorile, comunque costituito.

Per meglio comprendere gli argomenti addotti dalla Cassazione, merita ricordare che, in via generale, i problemi – spesso spinosi – di raccordo tra le disposizioni regolanti il sistema 'per gli adulti' e quello minorile si giocano (e si risolvono) attorno: a) alla *individuazione* (o *vigenza*) delle norme ordinarie da applicare nel procedimento minorile per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni 'prevalenti' del DPR 448/1988; b) alla *compatibilità* delle norme del c.p.p. con i principi e l'assetto "portanti" della giustizia minorile, quale "micro-sistema" autonomo (ancorché "tributario" di quello degli adulti) all'interno del quale potrebbero rinvenirsi norme che si oppongono 'sistematicamente', appunto, al recepimento della disciplina codicistica *tout court*; c) alla *adeguatezza applicativa* delle norme ordinarie, una volta individuate come vigenti e 'compatibili', "alla personalità e alle esigenze educative del minore" *ex* art. 1 DPR 448 (cfr. G.

GIOSTRA, *sub Art. 1*, in ID., *Il processo penale minorile*, Milano, 2007; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, 65 ss.).

Il ragionamento della Corte parte precisamente dall'individuazione delle norme da applicare, nel procedimento minorile, al caso che ci occupa: vale a dire al rito abbreviato richiesto dall'imputato a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato.

La Corte riconosce che il giudizio abbreviato è pacificamente previsto anche nel sistema minorile e può innestarsi tanto nell'udienza preliminare che nel giudizio immediato. Altrettanto pacifica è l'interpretazione dell'art. 458 c.p.p. che attribuisce, nel sistema ordinario, la competenza al giudice delle indagini preliminari. A fronte del fatto che "il codice minorile non offre indicazioni specifiche", occorre applicare – prosegue la Corte – le disposizioni codicistiche senza "procedere a negativi apprezzamenti in ordine alla loro applicabilità, essendo le medesime assistite da una presunzione assoluta di compatibilità" (così pure, in dottrina, GIOSTRA, cit. *Sub Art. 1*). In breve: a fronte del silenzio del DPR 448, valgono le norme del c.p.p. le quali, in quanto vigenti, sono per definizione compatibili con il sistema minorile, a meno che "il vuoto normativo" lasciato dal DPR 448 "non sia costituzionalmente censurabile". E non è questo il caso di specie, a giudizio della Cassazione, la quale sposta quindi il ragionamento sulla questione dell'adeguatezza applicativa sostenendo che a tale principio "non può certo attribuirsi... la forza di incidere sul precetto legislativo" (cioè sulla vigenza delle norme applicabili), "al punto da determinare un mutamento della competenza del giudice in sede di abbreviato". A ciò si aggiunga il fatto che – rammenta la Suprema Corte – il giudice per le indagini preliminari minorile non è "privo delle 'speciali' qualità professionali necessarie per giudicare in materia di messa alla prova", trattandosi pur sempre di un magistrato "specializzato".

La questione 'tecnica' qui sollevata e la relativa soluzione aprono invero un nodo problematico di fondo particolarmente denso e di spessore costituzionale: quello dell'*interdisciplinarietà* del soggetto chiamato a giudicare il minore imputato in ogni frangente processuale, quello insomma della presenza (o meno) delle componenti onorarie. Si tratta di un nodo culturale che attinge direttamente ai principi internazionali e costituzionali.

Non si può mancare di riflettere sul fatto che la giustizia minorile si caratterizza non solo per la specifica preparazione e la peculiare sensibilità richieste all'organo giudicante, ma per il confluire in quest'ultimo, fin dalle origini (RDL 1404/1934), di diversi approcci scientifico-disciplinari attraverso i giudici onorari, i quali devono, come noto, essere scelti tra persone di comprovata esperienza e cultura in ambito pedagogico, psicologico, sociale, ecc. E' l'interdisciplinarietà che garantisce uno sguardo non solo attento, esperto, sensibile, ma 'multiplo' e 'corale', così da cogliere le sfumature e la complessità di un soggetto in formazione e valutarne esigenze e risorse personali, familiari e sociali: con lo scopo di elaborare una risposta all'illecito tanto rigorosa quanto saggia nel promuovere dinamiche positive di recupero e prevenzione il più possibile consensuali, 'partecipate' e coinvolgenti l'interessato e il suo ambiente affettivo di vita. La ricchezza interdisciplinare dell'organo giudicante ha un'unica analogia nel Tribunale di sorveglianza, dove pure compaiono accanto ai magistrati 'togati', esperti di materie *non* giuridiche. Le ragioni di tale somiglianza si rinvencono nella comune necessità, per entrambi gli organi giudiziari, di esplorare la *personalità* dell'autore del reato in vista della *progettazione* costruttiva di un intervento mirato al *recupero* di costui. Nel caso del Tribunale per i Minorenni, il tutto si connota dell'ulteriore "speciale protezione" accordata dall'art. 31 Cost. all'infanzia e alla gioventù.

Si osservi che in via generale e di principio, nel procedimento penale minorile competente ad assumere decisioni è di regola un organo collegiale, variamente costituito quanto al numero dei soggetti, ma comunque in grado di garantire sempre il contributo, appunto, dei giudici onorari. Nell'assetto-base e nella struttura 'ideale' della giustizia minorile, nessun provvedimento di *risposta al reato* proviene di per sé da un organo monocratico, o meglio – questo è ciò che qui interessa – da un organo mono-disciplinare portatore del *solo* sguardo tecnico-giudico, per quanto specializzato e arricchito di sensibilità e attitudini anche educative. Fa eccezione il GIP cui spetta – come evidenziato dalla stessa Cassazione nella pronuncia qui commentata, che non menziona

significativamente altri epiloghi – la decisione (solo) sulle misure cautelari, sul non luogo a procedere per difetto di imputabilità e per ‘irrelevanza del fatto’.

Si osservi che le prime, le misure cautelari, sono provvisorie, endo-processuali e comunque non coincidenti con la risposta al reato; il secondo (difetto di imputabilità) è una declaratoria vincolata alla ‘constatazione’ dell’età del minore. Quanto al “non luogo a procedere per irrilevanza del fatto”, unica misura di *risposta al reato* in senso stretto (art. 27 DPR 448/1988), il legislatore ha voluto qui far prevalere le finalità di de-stigmatizzazione e rapida uscita dal circuito penale sul rigore ‘metodologico’ interno al processo minorile che vorrebbe sempre una ricerca pluridisciplinare del migliore e preminente interesse del giovane accusato condotta in seno al GUP o al giudice del dibattimento collegiali.

Che il GIP possa definire il procedimento con l’irrelevanza del fatto è scelta che si giustifica con la mitezza del reato commesso e del provvedimento giudiziale, non disgiunte dal *favor minoris* che rende disponibile la misura fin dalle indagini preliminari per consentire il più rapido ritorno del minore alle sue ‘normali’ occupazioni educative.

L’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione con questa pronuncia genera, invece, un’evenienza inedita almeno riguardo al disegno originario del processo minorile. Il GIP monocratico e togato si troverebbe infatti a poter applicare nel giudizio abbreviato (non instaurato all’udienza preliminare) tutto lo spettro di provvedimenti terminativi: dalla condanna alla pena detentiva all’assoluzione per esito positivo della prova, dalla concessione del perdono giudiziale all’applicazione delle sanzioni sostitutive. Ciò pare poco coerente persino rispetto alla disciplina prevista per le (altre) ipotesi di riti speciali ammessi nel sistema minorile (art. 25 DPR 448) in cui il giovane viene giudicato *sempre* e comunque dal Tribunale per i minorenni: in qualità di GUP (con la relativa composizione a tre: due onorari, un togato) nel giudizio abbreviato instaurato in udienza preliminare; in qualità di giudice del dibattimento (con la composizione ordinaria a quattro: due onorari, due togati) per il giudizio immediato e direttissimo (ove possibili *ex art. 25 DPR co. 2 bis e ter*) (cfr. G. LA GRECA, *Sub Art. 25*, in GIOSTRA, *Il processo penale...*, cit.; P. RENON, *I procedimenti speciali*, in E. PALERMO FABRIS – A. PRESUTTI, *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2002, 426 ss.).

Se il problema è delicato per la messa alla prova, la quale richiede proprio una valutazione specifica della personalità che può sfuggire all’organo togato, lo è a maggior ragione per la possibilità di applicare una pena detentiva: epilogo ben più grave e drammatico poiché lesivo della libertà personale, il cui ricorso dovrebbe essere ispirato a una rigorosa *extrema ratio*, dopo aver escluso con competenza (anche) socio-psico-pedagogica che le esigenze educative del minore richiedono un epilogo più mite.

In conclusione: andrebbe forse meglio meditato se effettivamente il “vuoto legislativo” lasciato dal DPR 448/1988 sul punto che ci occupa, vuoto non risolto (quanto a *compatibilità* con i principi ispiratori del sistema minorile) dalle norme sussidiarie del c.p.p., non abbia davvero rilievo costituzionale, meritando una diversa e chiara soluzione in sede legislativa. Senza contare che il giudizio immediato, e il rito abbreviato che vi si può innestare, sono votati a un’estensione applicativa a seguito delle modifiche introdotte dal recente ‘pacchetto sicurezza’ e fortunatamente mitigate, in sede di conversione del decreto legge, da un quanto mai opportuno riferimento limitativo al pregiudizio alle esigenze educative del minore imputato (DL 92/2008, convertito in L. 125/2008).

Nel frattempo, posta la problematica competenza del GIP nel rito speciale, è opportuno giocare la carta dell’adeguatezza applicativa e affidare al sistema minorile stesso il compito di ridurre i rischi di una attenuata interdisciplinarietà: per esempio, sollecitando il GIP ad avvalersi ampiamente dei servizi sociali e degli altri soggetti dai quali può ricevere informazioni sulla personalità del minore (ex art. 9 DPR 448), come pure confidando nella specializzazione del pubblico ministero e *a fortiori* del difensore.